

IL DIRETTORE GENERALE ALL'ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI
INFORMATIVI E TELEMATICA

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali";

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 450 del 3/04/2007 "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche", e in particolare l'Appendice 5 "Direttiva in materia di trattamento di dati personali con particolare riferimento alla ripartizione di competenze tra i soggetti che effettuano il trattamento";
- n. 1264 del 01/08/2005 con cui sono state adottate le Linee guida della Giunta della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 197 del 18/10/2006 "Direttiva e Linee guida dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla ripartizione di competenze tra i soggetti che effettuano il trattamento. - Modifica ed integrazione della deliberazione n. 45/2003 e n. 1/2005;

Vista la determinazione n. 604 del 25/01/2007 "Disciplinare tecnico in materia di videosorveglianza nella Giunta e nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna", adottata, previo accordo sindacale, congiuntamente tra Giunta e Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna e applicata in via sperimentale per la durata di un anno dalla data della sua adozione;

Considerato che la sperimentazione condotta presso la Giunta e l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, non ha evidenziato l'opportunità di intervenire sulle prescrizioni tecniche e organizzative generali già individuate;

Considerato inoltre che:

- nel corso del 2007, si è reso necessario provvedere all'adeguamento del sistema di videosorveglianza attraverso l'installazione di nuove apparecchiature (in particolare relative alla videosorveglianza dei fenomeni ambientali);
- si è conseguentemente effettuato il preventivo deposito sindacale previsto al punto 4.7 del Disciplinare tecnico sopra richiamato;

- si considera acquisito, non avendo ricevuto rilievi o osservazioni nel termine dei 20 giorni di deposito, il consenso delle rappresentanze sindacali all'installazione delle nuove apparecchiature,;

Valutata l'opportunità, al termine dell'anno di sperimentazione, di adottare congiuntamente tra Giunta e Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, il "Disciplinare tecnico in materia di videosorveglianza nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna";

Valutato inoltre di confermare l'Allegato A, contenente le regole tecniche ed organizzative da applicare nei casi di trattamento di dati personali effettuato mediante sistemi di videosorveglianza;

Considerata la necessità di aggiornare l'Allegato B "Installazioni delle singole apparecchiature per la videosorveglianza nella Giunta della Regione Emilia-Romagna e relative motivazioni" con le nuove apparecchiature di cui al sopra citato deposito sindacale;

Considerata inoltre la necessità di mantenere invariato l'Allegato C;

Sentito il parere del Comitato di Direzione nella seduta del 31 marzo 2008;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore Generale dell'Assemblea legislativa, dott. Luigi Benedetti, con nota prot. 6818 del 20 marzo 2008;

Acquisito il consenso delle rappresentanze sindacali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 L. 20 maggio 1970, n. 300, come risulta dall'accordo sottoscritto in data 7 aprile 08 dalle OO.SS. del Comparto e in data 14.04.08 dalle OO.SS. della dirigenza;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Responsabile della Sicurezza della Giunta, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 450/2007;

DETERMINA

1. Di approvare l'Allegato A: "Disciplinare tecnico in materia di videosorveglianza nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna", l'Allegato B "Installazioni delle singole apparecchiature per la videosorveglianza nella Giunta della Regione Emilia-Romagna e relative motivazioni" e l'Allegato C "Installazioni delle singole apparecchiature per la videosorveglianza nell'Assemblea legislativa e relative motivazioni";
2. di applicare l'Allegato A "Disciplinare tecnico in materia di videosorveglianza nella Giunta e nell'Assemblea

Legislativa della Regione Emilia-Romagna”;

3. di procedere alla diffusione del contenuto dell'Allegato A a partire dalla data di adozione del presente atto;
4. di pubblicare l'Allegato A del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gaudenzio Garavini)

**Disciplinare tecnico in materia di videosorveglianza
nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa
della Regione Emilia-Romagna**

INDICE

Allegato A	1
1. Premessa	3
2. Applicabilità	3
3. Principi generali	3
3.1 Principio di liceità	3
3.2 Principio di necessità	4
3.3 Principio di proporzionalità	4
3.4 Principio di finalità	5
4. Adempimenti	5
4.1 Responsabili e incaricati del trattamento	5
4.2 Trattamenti consentiti	6
4.3 Autorizzazione ai trattamenti	6
4.4 Registrazione e consultazione dei dati registrati	6
4.5 Conservazione dei dati registrati	7
4.6 Effettuazione di copie e comunicazione	8
4.7 Nuove installazioni/riposizionamenti/rimozioni delle apparecchiature di videosorveglianza	8
4.8 Informativa	9
Appendice A: Glossario	10
Appendice B: Informativa semplificata	11

Allegato B

INSTALLAZIONI DELLE SINGOLE APPARECCHIATURE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA NELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E RELATIVE MOTIVAZIONI

Allegato C

INSTALLAZIONI DELLE SINGOLE APPARECCHIATURE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA NELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E RELATIVE MOTIVAZIONI

1. Premessa

Il disciplinare tecnico descrive le regole tecniche ed organizzative da applicare nei casi di trattamento di [dati personali](#) effettuato mediante sistemi di videosorveglianza nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna (di seguito denominate "Ente" e "Assemblea").

Si definisce sistema di videosorveglianza l'insieme di apparecchiature audiovisive che rilevano in modo continuativo immagini, eventualmente associate a suoni, relative a persone identificabili, la cui utilizzazione sia necessaria per adempiere a funzioni istituzionali di sorveglianza dell'Ente e dell'Assemblea, ovvero per protezione di beni, persone, dati personali e patrimonio informativo di proprietà, responsabilità o titolarità dell'Ente e dell'Assemblea.

2. Applicabilità

Il disciplinare tecnico deve essere applicato da tutti coloro che sono individuati dall'Ente e dall'Assemblea, in qualità di [titolare](#), quali [responsabili](#) e/o [incaricati](#) del trattamento di dati personali effettuato mediante sistemi di videosorveglianza.

3. Principi generali

Quando si effettuano trattamenti di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza, deve essere garantito il rispetto dei principi di:

- liceità;
- necessità;
- proporzionalità;
- finalità.

3.1 Principio di liceità

L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è ammesso esclusivamente se effettuato in conformità:

- alle prescrizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03, c.d. "Codice della Privacy");
- alle disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi;
- alle norme riguardanti la tutela dei lavoratori (L. 300/70, c.d. "Statuto dei Lavoratori");
- alle prescrizioni in materia dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ("Provvedimento a carattere generale" del 29 aprile 2004);
- alle Linee guida della Giunta della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione dei dati personali (D.G.R. 1264/05);

- alle Linee guida dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione dei dati personali (deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 197 del 18/10/2006);
- ai Disciplinari tecnici trasversali adottati dall'Ente e dall'Assemblea in materia di protezione dei dati personali.

L'attività di videosorveglianza è ammessa esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell'Ente e dell'Assemblea (cfr. art. 18, comma 2, D.Lgs. 196/03; art. 3 D.G.R. 1264/05; D.U.P.197/06).

Le immagini raccolte tramite sistemi di videosorveglianza non devono in alcun modo essere utilizzate per controlli, anche se indiretti, sull'attività lavorativa del personale dell'Ente e dell'Assemblea.

Conseguentemente le telecamere installate negli atri, nelle portinerie e nei luoghi di accesso ai locali devono essere posizionate in modo da limitare l'inquadratura all'accesso stesso, senza possibilità di riprendere in alcun modo la registrazione ai marcatempo degli ingressi e delle uscite del personale regionale né l'attività lavorativa degli addetti alle portinerie.

È inoltre inammissibile, in base alle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale, l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (per esempio bagni, spogliatoi, luoghi ricreativi, ecc.).

Il trattamento di dati personali tramite un sistema di videosorveglianza è lecito se sono rispettati, in particolare, i principi di necessità, proporzionalità e finalità di cui ai successivi punti 3.2, 3.3 e 3.4.

3.2 Principio di necessità

Il trattamento di dati personali tramite un sistema di videosorveglianza è lecito solo se effettivamente necessario (cfr. artt. 3 e 11 D.Lgs.196/03), anche con riferimento al trattamento di conservazione dei dati (vedi successivo punto 4.3).

I sistemi di videosorveglianza possono essere impiegati esclusivamente quando siano state giudicate insufficienti o inattuabili differenti misure alternative. In particolare, se i sistemi di videosorveglianza sono utilizzati per finalità di protezione dei beni, devono risultare inefficaci misure quali controlli da parte di personale addetto, sistemi di allarme, misure di protezione e controllo degli accessi.

I sistemi di videosorveglianza devono essere installati, configurati e programmati in modo da escludere ogni uso superfluo o ridondante di immagini e dati personali. Non è consentito, pertanto, l'utilizzo di videocamere brandeggiabili, di sistemi di zoom o di ingrandimento delle immagini se non con mero adattamento bidimensionale dell'immagine fissa.

3.3 Principio di proporzionalità

Il trattamento di dati personali tramite un sistema di videosorveglianza è lecito solo se è

rispettato il principio di proporzionalità (cfr. art. 11, lett. d) D.Lgs.196/03).

Le modalità di effettuazione del trattamento di dati tramite sistemi di videosorveglianza, così come le caratteristiche tecniche dei sistemi stessi, devono essere proporzionali agli scopi prefissati e valutate in funzione di ogni singola situazione concreta.

3.4 Principio di finalità

Il trattamento di dati personali tramite un sistema di videosorveglianza è lecito solo se soddisfa il principio di finalità (cfr. art. 11, lett. b) D.Lgs.196/03), ossia i dati sono trattati per scopi determinati, espliciti e legittimi. Gli scopi legittimi, per l'Ente, sono quelli che rientrano nelle proprie funzioni istituzionali.

Tali scopi sono:

- a) tutela del patrimonio o delle persone;
- b) protezione dei dati personali e dei sistemi informativi;
- c) sorveglianza dei fenomeni ambientali, con particolare riferimento al controllo del livello dei corsi d'acqua o dei fenomeni idrogeologici.

Gli scopi legittimi per l'Assemblea corrispondono alle lettere a) e b).

Per i suddetti motivi, non è ammesso l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per finalità di prevenzione ed accertamento dei reati, in quanto tale finalità non rientra nelle funzioni istituzionali dell'Ente e dell'Assemblea, ma in quelle dell'Autorità giudiziaria e di Polizia giudiziaria.

È invece ammesso l'impiego di sistemi di videosorveglianza come misura complementare al miglioramento della sicurezza all'interno o all'esterno degli edifici dell'Ente e dell'Assemblea, o allo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa dell'Ente e dell'Assemblea, o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Non è ammesso l'utilizzo di videocamere al solo fine di controllare il rispetto di divieti vari (es. divieto di fumare, di calpestare aiuole, di affiggere o fotografare) e comunque di controllo su ogni altra azione o comportamento non rispondente alle finalità di cui al secondo capoverso. Dette finalità devono essere rese note attraverso apposita informativa.

4. Adempimenti

4.1 Responsabili e incaricati del trattamento

Il trattamento di dati personali mediante l'impiego di sistemi di videosorveglianza è consentito esclusivamente al personale preventivamente individuato quale responsabile o incaricato del trattamento, con le modalità stabilite nella deliberazione di Giunta regionale n. 960 del 30 giugno 2005 e nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 197 del 18/10/2006.

La designazione del personale incaricato deve avvenire per iscritto e deve essere circoscritta ad un numero limitato di persone.

Nel caso in cui l'Ente o l'Assemblea designi un responsabile esterno del trattamento, lo stesso deve provvedere, con le medesime modalità di cui sopra, all'individuazione dei soggetti incaricati all'interno della propria struttura.

4.2 Trattamenti consentiti

Con riferimento ai principi generali di cui al precedente paragrafo 3, le operazioni di trattamento di dati personali mediante l'impiego di sistemi di videosorveglianza di cui l'Ente e l'Assemblea sono titolari sono:

- consultazione in tempo reale;
- registrazione;
- consultazione dei dati registrati;
- conservazione dei dati registrati;
- effettuazione di copie;
- comunicazione;
- cancellazione.

In nessun caso l'Ente e l'Assemblea diffondono i dati rilevati attraverso sistemi di videosorveglianza.

4.3 Autorizzazione ai trattamenti

I profili di accesso devono essere configurati in funzione delle autorizzazioni ad una o più specifiche operazioni di trattamento concesse ai singoli responsabili o incaricati (es. autorizzazione alla sola consultazione in tempo reale).

I responsabili del trattamento devono conservare e aggiornare tempestivamente l'elenco delle persone incaricate ad effettuare una o più specifiche operazioni di trattamento sui dati rilevati tramite sistemi di videosorveglianza.

Nel caso in cui l'Ente e/o l'Assemblea designi un responsabile esterno del trattamento, lo stesso deve consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti di cui al paragrafo 3 della D.G.R. 960/05 e al paragrafo 3 della D.U.P. 197/06 o il Responsabile della sicurezza di cui al paragrafo 5 della D.G.R. 960/05 e al paragrafo 5 della D.U.P. 197/06.

In tale caso, inoltre, il responsabile esterno deve trasmettere tempestivamente il suddetto elenco delle persone incaricate e i relativi aggiornamenti ai Responsabili della sicurezza sopra specificati, per favorire e semplificare le verifiche periodiche. L'Ente e/o l'Assemblea devono darne tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali.

4.4 Registrazione e consultazione dei dati registrati

Con riferimento ai principi generali di cui al precedente paragrafo 3, le operazioni di registrazione e consultazione dei dati registrati sono ammesse solo nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti.

In particolare, la consultazione dei dati registrati può essere effettuata soltanto:

- per esigenze di manutenzione degli impianti;
- per assistenza alla competente Autorità giudiziaria o Polizia giudiziaria;
- nel caso di visite ispettive da parte della Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- in caso di riscontro ad una istanza di esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali.

4.5 Conservazione dei dati registrati

Il sistema impiegato per la registrazione delle immagini è configurato in modo da cancellare i dati personali in maniera automatica e con modalità tali da non rendere riutilizzabili i dati cancellati, dopo sette giorni, periodo di conservazione ritenuto necessario per le ragioni di seguito specificate:

- importanza strategica del patrimonio informativo dell'Ente e dell'Assemblea;
- rappresentanza politica dell'Ente;
- ubicazione del Centro Elaborazioni Dati posta al piano terreno della sede della Giunta Regionale, contigua a quella dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, luogo assiduamente frequentato da pubblico esterno;
- caratteristiche tecniche dell'impianto di videosorveglianza tali da non consentire la conservazione delle registrazioni in maniera differenziata in funzione dell'area videosorvegliata.

Un tempo di conservazione superiore a sette giorni deve essere valutato come eccezionale e in relazione a necessità derivanti da un evento già accaduto (ad es. atti di vandalismo verificatisi) o realmente incombente (ad es. sorveglianza del livello dei corsi d'acqua), la cui sussistenza possa risultare documentabile.

In particolare, relativamente alla sorveglianza dei corsi d'acqua, il periodo di conservazione è pari a 30 giorni, trascorsi i quali i dati sono automaticamente cancellati dal sistema. Il prolungamento dei tempi di conservazione, in questo caso, è motivato dall'assoluta necessità di consentire agli operatori di valutare per intero l'evento di piena, che in alcuni casi può durare diversi giorni, e di recarsi in loco per eseguire il download dei dati che non può essere effettuato da remoto.

Il prolungamento del tempo di conservazione oltre i sette giorni deve essere in ogni altro caso comunicato preventivamente al Responsabile della sicurezza dell'Ente e dell'Assemblea, anche ai fini dell'aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza.

Nel caso di eventi che possano configurarsi come ipotesi di reato il prolungamento del tempo di conservazione oltre i sette giorni deve essere disposto dal responsabile interno del trattamento di videosorveglianza su specifica richiesta dell'Autorità giudiziaria o di Polizia giudiziaria.

I supporti di registrazione devono essere conservati adottando apposite misure cautelative tali da impedirne il deterioramento, la distruzione e l'accesso da parte di soggetti non autorizzati (ad es. armadi dotati di doppia serratura e doppia chiave).

4.6 Effettuazione di copie e comunicazione

L'effettuazione di copie dei dati registrati è disposta da parte del responsabile interno del trattamento di videosorveglianza solo in caso di specifica richiesta dell'Autorità giudiziaria o di Polizia giudiziaria.

Le copie sono conservate in armadio blindato ad accesso controllato.

I dati registrati non possono essere comunicati a soggetti esterni, salvo i casi previsti da legge o regolamento.

4.7 Nuove installazioni/riposizionamenti/rimozioni delle apparecchiature di videosorveglianza

Prima di installare ciascuna nuova apparecchiatura, il responsabile interno del trattamento di videosorveglianza deve valutare la proporzionalità del sistema agli scopi prefissati e deve motivare per iscritto le scelte fatte, anche sulla base degli elementi forniti dallo specifico settore che richiede l'installazione dell'apparecchiatura.

Preventivamente ad ogni singola nuova installazione, il documento con le motivazioni dell'installazione è depositato alle Rappresentanze sindacali per un periodo non inferiore a 20 giorni, trascorsi i quali, in mancanza di osservazioni da parte delle stesse, si considera acquisito il loro consenso alla nuova installazione.

La suddetta documentazione deve essere conservata quale aggiornamento dell'Allegato B e C del presente atto anche ai fini dell'eventuale esibizione in occasione di visite ispettive o dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di contenzioso.

Nel caso di riposizionamento delle apparecchiature deve essere applicata la medesima procedura prevista per le nuove installazioni.

Nel caso di rimozione delle apparecchiature, della stessa è data informazione alle organizzazioni sindacali e la documentazione è conservata quale aggiornamento dell'Allegato B e C.

L'installazione di nuove telecamere, il riposizionamento o la rimozione di telecamere esistenti devono essere comunicate al Responsabile della sicurezza dell'Ente e dell'Assemblea, anche ai fini dell'aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza.

Nel caso in cui la nuova installazione sia effettuata avvalendosi di un soggetto esterno, lo stesso deve attestare la conformità dell'intervento effettuato alle disposizioni dell'Allegato B del Codice per la protezione dei dati personali e al presente Disciplinare Tecnico.

4.8 Informativa

Le zone soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate e agli interessati deve essere fornita idonea informativa.

L'informativa da utilizzare in ambienti esterni deve essere conforme al modello indicato in Appendice B. Il numero e le modalità di affissione della stessa dipendono dalla vastità dell'area, dalle modalità di ripresa e dal numero di videocamere installate.

In luoghi diversi dalle aree esterne, il modello di cui sopra va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi dell'art. 13 del Codice della Privacy.

In particolare l'informativa, sia essa posta internamente o esternamente agli ambienti dell'Ente e dell'Assemblea:

- deve essere collocata nell'area effettivamente ripresa o nelle immediate vicinanze;
- deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione.

Appendice A: Glossario

Dati personali: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Incaricato: la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.

Responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.

Titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Appendice B: Informativa semplificata



Allegato B

INSTALLAZIONI DELLE SINGOLE APPARECCHIATURE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA NELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E RELATIVE MOTIVAZIONI

Il presente allegato contiene l'elenco delle videocamere installate presso le sedi dell'Ente, la loro ubicazione e la relativa motivazione di installazione, identificata in una o più delle finalità specificate al punto 3.4 dell'Allegato A.

Le mappe relative alle installazioni sono comunque a disposizione delle Rappresentanze sindacali, che, su richiesta, possono prenderne visione.

** il numero in grassetto indica il corrispondente numero della singola installazione riportato sulle planimetrie dei fabbricati*

OMISSIS

Allegato C

INSTALLAZIONI DELLE SINGOLE APPARECCHIATURE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA NELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E RELATIVE MOTIVAZIONI

Il presente allegato contiene l'elenco delle videocamere installate presso la sede dell'Assemblea, la loro ubicazione e la relativa motivazione di installazione, identificata in una o più delle finalità specificate al punto 3.4 dell'Allegato A.

Le mappe relative alle installazioni sono comunque a disposizione delle Rappresentanze sindacali, che, su richiesta, possono prenderne visione.

** il numero in grassetto indica il corrispondente numero della singola installazione riportato sulle planimetrie dei fabbricati*

OMISSIS